

ORDINE AVVOCATI LATINA

REGOLAMENTO DELLA DIFESA D'UFFICIO

approvato nella seduta del 29.10.2013

PREAMBOLO

Il presente Regolamento disciplina per gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Latina l'istituto della difesa d'ufficio con espresso richiamo alle regole deontologiche forensi allo scopo di garantire il pieno ed effettivo esercizio della difesa penale in favore di ogni cittadino, nel rispetto dei principi ispiratori della L.60/2001, e per assicurare il massimo impegno e decoro degli iscritti nello svolgimento dell'attività difensiva.

LA DIFESA D'UFFICIO

1. Il Consiglio dell'Ordine predispone l'elenco dei propri iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio e ne cura la trasmissione all'Ufficio Regionale centralizzato (cd. "call center").
2. L'elenco verrà aggiornato ogni tre mesi.
3. Sono iscritti, ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, i difensori che ne facciano specifica richiesta scritta.
4. I praticanti avvocati abilitati non possono essere iscritti negli elenchi.
5. Gli Avvocati Comunitari Stabiliti, previa richiesta di iscrizione munita di sottoscrizione congiunta anche da parte dell'Avvocato con cui si agisce di intesa ex art. 8 D. Lgs. 96/2001, possono essere iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio da inserire nei turni elaborati dal "call-center".
6. La designazione delle difese di ufficio, per gli indagati e per gli imputati a piede libero, avverrà con il sistema della rotazione automatica tra i nominativi di tutti gli iscritti per mezzo del servizio "call-center".
7. Il turno relativo agli arrestati o fermati, elaborato dal "call-center", ha carattere giornaliero, con inizio di reperibilità dalle ore 9.00 e termine alle ore 9.00 del giorno successivo.
8. L'attività del difensore d'ufficio deve essere retribuita ai sensi e per gli effetti degli artt. 115 e segg. D.P.R. 115/2002.

OBBLIGHI E DIRITTI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

9. La difesa d'ufficio deve essere svolta necessariamente con la massima dignità, serietà, puntualità, correttezza e lealtà, in modo da assicurare una effettiva difesa alla persona assistita.
10. L'avvocato che viene nominato d'ufficio deve, ai sensi del' art. 11 del Codice Deontologico Forense, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha

ORDINE AVVOCATI LATINA

REGOLAMENTO DELLA DIFESA D'UFFICIO

approvato nella seduta del 29.10.2013

facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e deve informarlo, ove intende chiedere un compenso, che anche il difensore di ufficio deve essere retribuito ai sensi di legge.

11. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo dell'effettiva reperibilità, dalle ore 9,00 del giorno indicato alle ore 9,00 del giorno successivo. Ha, altresì, l'obbligo di comunicare al Consiglio dell'Ordine un recapito telefonico ove potrà essere immediatamente contattato.
12. Il difensore d'ufficio deve prestare personalmente il suo patrocinio, qualora ne sia assolutamente impedito o impossibilitato, deve tempestivamente comunicare all'autorità giudiziaria procedente la propria indisponibilità, allo scopo di consentire una tempestiva sostituzione. Il difensore d'ufficio, ove non possa presenziare personalmente, deve provvedere ad indicare e comunicare il nominativo di un collega, abilitato alla difesa d'ufficio, che lo sostituisca nel periodo in cui debba garantire la propria reperibilità.
13. Il difensore che riceve un incarico professionale fiduciario è tenuto a comunicare tempestivamente, al collega nominato d'ufficio, la nomina ricevuta e deve avvisare il proprio assistito che è tenuto a corrispondere allo stesso gli onorari dovuti per le prestazioni professionali eventualmente già effettuate. La mancanza di tale comunicazione sarà valutata in sede disciplinare ai sensi dell'art. 23 n.III del Codice Deontologico Forense.
14. Il difensore nominato ai sensi dell'art. 97 co. 1° c.p.p., che non si sia reso reperibile, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa rendendo perciò necessaria la nomina di altro difensore ex art. 97 co. 4° c.p.p., ovvero una nuova nomina ex art. 97 co. 1° c.p.p., incorre nelle sanzioni di cui al presente regolamento.
15. Il difensore d'ufficio assente nel successivo giudizio di convalida/direttissima sarà immediatamente sostituito da altro difensore che verrà nominato, in sua vece, ai sensi dell'art. 97 co. 1° c.p.p. . L'assenza, non giustificata, nonché l'eccessivo ritardo non preventivamente comunicato, costituiscono infrazione al presente Regolamento, salva l'eventuale rilevanza penale e disciplinare.
16. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di verificare personalmente, all'inizio di ogni trimestre, le date nelle quali è stato inserito nel turno di reperibilità. Tale verifica potrà essere fatta sul sito www.ordineavvocatilatina.it. Il difensore interessato sarà comunque tempestivamente avvisato dalla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati

ORDINE AVVOCATI LATINA

REGOLAMENTO DELLA DIFESA D'UFFICIO

approvato nella seduta del 29.10.2013

mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica.

17. In caso di assoluta impossibilità a prestare il proprio patrocinio, sussistendo un “giustificato motivo”, il difensore dovrà fare tempestiva richiesta di sospensione, per il periodo di durata dell’impedimento, dalle liste dei difensori d’ufficio. La richiesta dovrà essere formulata con istanza scritta da presentare presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Latina. Sulla sospensione delibera il Consiglio anche su segnalazione della Commissione.

CONTROLLI e SANZIONI

18. Il Consiglio dell’Ordine vigila sul rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché sulle disposizioni del presente regolamento.
19. Il Consiglio dell’Ordine, d’ufficio o su proposta della Commissione di cui al seguente art. 19, nell’ambito dell’aggiornamento e predisposizione trimestrale dell’elenco dei difensori di ufficio, assumerà i provvedimenti conseguenti alle accertate violazioni del Regolamento.
20. Le violazioni al presente regolamento saranno esaminate e valutate dalla “*Commissione per il regolamento della difesa d’ufficio*” istituita in seno al Consiglio dell’Ordine e costituita da tre componenti di cui due designati dal Consiglio dell’Ordine ed uno indicato dalla Camera Penale di Latina “Giorgio Zeppieri”;
21. Per le assenze ed i ritardi ingiustificati e per la violazione degli obblighi richiamati dal presente Regolamento, è prevista la sanzione della **sospensione dall’elenco per tre mesi**. In tal caso, decorso il termine della sospensione, la reinscrizione potrà avvenire a domanda dell’interessato. In caso di ulteriore grave violazione al Regolamento verificatasi entro un anno dalla reinscrizione il Consiglio, d’ufficio o su proposta della Commissione, provvede alla cancellazione dagli elenchi con divieto di reinscrizione sino a che non sia trascorso un anno dalla cancellazione.
22. La Commissione per il Regolamento della difesa d’ufficio provvederà a comunicare a mezzo pec all’interessato le circostanze relative alle violazioni accertate ed assegnerà allo stesso il termine di 10 giorni per far pervenire eventuali memorie difensive.
23. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito www.ordineavvocatilatina.it